

Esame Avvocato 2010: Seconda traccia e svolgimento atto giudiziario in materia di diritto penale

Tizio e Caio vengono tratti in arresto perché sorpresi, con 2 pistole all'interno di un'automobile parcheggiata a cento metri dall'ingresso della banca Alfa. Le pistole, armi comune da sparo, con le relative munizioni, non sono pronte per lo sparo. Nell'auto viene altresì rinvenuto e sequestrato un cappello di lana astrattamente idoneo al nascondimento del volto.

All'esito del giudizio immediato Tizio e Caio vengono condannati per il reato di tentata rapina ai danni della banca Alfa, con le circostanze aggravanti dall'uso di armi e della riunione di più persone.

Assunta la veste di difensore di tizio il candidato rediga motivato atto di appello.

Svolgimento atto giudiziario in materia di diritto penale a cura di Solange Manfredi. Il seguente “schema” non individua in alcun modo una soluzione assoluta, ma ha valore “orientativo”;

Soluzione proposta da [Altalex](#)

Alla Ecc.ma Corte d'Appello di ...

Atto d'appello

Il sottoscritto Avv ... , difensore di fiducia giusta nomina e procura speciale in calce al presente atto, di Tizio nato a ... e residente a ... in via ..., imputato nel procedimento penale n. ... RGNR, condannato dal Tribunale di ... con sentenza n. ... pronunciata in data ... e depositata in data ..., alla pena di anni di reclusione ed euro di multa per il reato di cui al combinato disposto ex art. 56 e 628, comma 3, lett. 1), c.p.

PROPONE APPELLO

avverso la sopra indicata sentenza, in particolare su tutti i capi della stessa sui quali si basa l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, per i motivi che qui di seguito si va ad esporre.

Preliminarmente è opportuno ricordare alla Ecc.ma Corte, che Tizio, nel momento in cui veniva arrestato si trovava, insieme a Caio, all'interno di un'autovettura parcheggiata a cento metri dall'ingresso della banca Alfa, in possesso di due pistole con relative munizioni, ma non pronte allo sparo, e di un cappellino di lana ritenuto “astrattamente” idoneo al nascondimento del volto.

La Corte ha, quindi, ritenuto che gli elementi ora ricordati fossero sufficienti a configurare il tentativo e, a seguito di giudizio immediato, ha condannato Tizio e Caio per il reato di tentata rapina ai danni della banca Alfa, con le circostanze aggravanti dall'uso di armi e della riunione di più persone.

Questa difesa intende, con il presente atto, evidenziare e motivare la erronea interpretazione della legge penale effettuata dal giudice di prime cure che, per affermare la penale responsabilità dell'odierno imputato, si è discostato dai principi vigenti in materia di delitto tentato.

Infatti ai sensi dell'art. 56 del c.p. risponde di delitto tentato chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. L'individuazione del tentativo, dunque, si incentra su due requisiti che devono sussistere contemporaneamente:

1. idoneità degli atti; e
2. non equivocità degli stessi.

Per quanto riguarda l'idoneità degli atti dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che un atto si possa ritenere idoneo quando, valutato ex ante ed in concreto (c.d. criterio della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili, il giudice, sulla base della comune esperienza dell'uomo medio, possa ritenere che quegli atti - - indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei - erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata (ex plurimis Cass. 40058/2008; Cass. 43255/2009; Cass. 27323/2008; Cass. 34242/2009). Detto assunto risulterebbe poi anche confermato dall'espressa previsione dell'art. 49, comma 2, c.p., nella parte in cui dispone la non punibilità per l'inidoneità dell'azione.

Più controversa appare, invece, la nozione di univocità degli atti. Secondo un primo orientamento anche "l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto" (Cass. 40702/2009).

Secondo altro orientamento, invece, "gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; ne consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori" (Cass. 9411/2010; Cass. 40058/2008; Cass. 36283/2003; Cass. 43406/2001).

Vi è poi una posizione intermedia la quale stabilisce che **il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto. In altri termini ci si troverebbe di fronte ad un tentativo punibile in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.**

Più in dettaglio, per la configurabilità del tentativo di rapina occorre che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui, mediante violenza o

minaccia, e che la direzione univoca degli atti, desumibile da qualsiasi elemento di prova, renda manifesta la volontà di conseguire l'intento criminoso (Cass., Sez. II, 1° febbraio 1994, Evinni, in *Giust. Pen.*, 1994, II, 705)

In senso parzialmente contrario, si è ritenuto che, per configurare il tentativo di rapina, non è sufficiente che l'attività dell'agente sia virtualmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia e che la direzione degli atti sia univoca, **ma è necessario, altresì, che sussista la prova manifesta della volontà di conseguire l'intento criminoso in relazione ad un fatto non astrattamente considerato, sebbene concretamente delineato con la contestazione accusatoria**, pur potendo, l'intenzione criminosa, essere desunta anche da comportamenti esteriori dell'agente che non abbiano, comunque, un incerto significato (Cass., Sez. II, 1° marzo 1986, Ciaravolo, in *Cass. Pen.*, 1988, 66).

Nel caso di specie, qualunque sia l'orientamento (anche il più restrittivo) al quale l'Ecc.ma Corte vuole aderire in ordine alla univocità degli atti richiesti per la configurabilità del tentativo, non è possibile ravvisare, nella condotta dell'opponente, il requisito richiesto. Infatti, perchè sia configurabile il tentativo di rapina, ed aderendo agli orientamenti più restrittivi, devono essere presenti i seguenti requisiti:

1. idoneità degli atti: la condotta dell'agente deve essere potenzialmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa altrui mediante violenza o minaccia;
2. non equivocità degli stessi: gli atti devono indicare in modo non equivoco la volontà di voler compiere la rapina.

I suddetti requisiti devono potersi rilevare obiettivamente dalla condotta degli agenti. Al giudice, infatti, non è consentito conferire idoneità ed univocità di direzione ad atti che, di per se stessi, ne sono privi, basandosi semplicemente su una "interpretazione" dell'atteggiamento degli indagati o del luogo di sosta della loro autovettura.

Nel caso di specie l'opponente è stato arrestato mentre si trovava seduto su un autovettura parcheggiata a 100 metri dalla banca Alfa che, secondo una mera supposizione, era l'obiettivo della presunta rapina.

In altre parole nessun elemento oggettivo indica la sussistenza di un tentativo di rapina, ma solo una supposizione del giudicante.

Oltre a ciò le armi rivenute dentro l'autovettura, seppur munite di munizioni, non erano pronte allo sparo e, cosa ancor più fondante, regolarmente detenute. In ordine poi al cappellino di lana ritrovato dentro la autovettura e ritenuto "astrattamente" idoneo al nascondimento del volto non configura prova certa che fosse detenuto per quell'utilizzo (non si trattava di un passamontagna). Oltre a ciò, anche qualora si volesse ipotizzare che servisse nella rapina (ma siamo sempre nel campo delle supposizioni), non si capirebbe per quale motivo vi dovesse essere un solo cappellino, quando i presunti autori del delitto sono due.

I fatti, letti in modo obiettivo e scevri da arbitrarie interpretazioni, sono che l'opponente si trovava seduto su un'autovettura parcheggiata a centro metri da una banca, in possesso di un arma regolarmente detenuta e un cappellino di lana.

La condotta degli arrestati, quindi, non può essere considerata un comportamento idoneo ed univocamente diretto a commettere una rapina nei confronti della banca Alfa, né qualunque altro reato nei confronti di un qualunque soggetto. Gli elementi indicati dal Giudice di prime cure non possono, quindi, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina

In ultimo, e per mero scrupolo difensivo, è appena il caso di evidenziare come risultino infondate le aggravanti contestate in sentenza relative alla riunione di più persone e all'uso delle armi. La ratio di tali aggravanti risiede nel fatto che, grazie ad esse, si accresca la forza intimidatrice della minaccia, cosa, nel caso di specie, non avvenuta dal momento che il delitto non si è compiuto.

In conclusione, la decisione impugnata deve essere riformata in quanto si basa su un'erronea interpretazione della legge penale in materia di delitto tentato.

Per tutti i motivi sopra esposti

SI CHIEDE

che L'ecc. ma Corte d'Appello di _____, in condivisione dei motivi suesposti, voglia:

In Via Principale:

riformare la sentenza oggetto di gravame ed assolvere il Sig. Tizio dal reato a lui ascritto ex art. 530, comma 1, c.p. perché il fatto non costituisce reato;

In subordine:

riformare la sentenza oggetto di gravame ed assolvere il Sig. Tizio dal reato a lui ascritto ex art. 530, comma 2, c.p. mancando la prova che gli atti posti in essere fossero univocamente diretti a commettere un delitto.

In subordine, e nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non ritenga di condividere le motivazioni suesposte,

escludere l'applicazione delle aggravanti contestate ed, in ogni caso, previa concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 c.p., rideterminare la pena e concedere ogni beneficio di legge.

NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE

Il sottoscritto Tizio nato a, il, residente in, via, domiciliato ai fini del presente procedimento in, via, imputato nel procedimento penale n. RGNR e condannato con sentenza n. del Tribunale di,

nomina

difensore di fiducia l'avv....., del foro di....., con studio in ..., via....., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire.

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.

.....,li.....

Tizio

per accettazione dell'incarico e autentica della firma

(Avv.....)